

REGOLAMENTO (CE) N. 546/98 DELLA COMMISSIONE

del 10 marzo 1998

che stabilisce, per il 1998, le modalità di applicazione del regime di importazione previsto dalla decisione 97/831/CE del Consiglio per quanto riguarda alcuni prodotti del settore delle carni bovine

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

Articolo 1

vista la decisione 97/831/CE del Consiglio, del 27 novembre 1997, relativa alla conclusione di un accordo di cooperazione tra la Comunità europea e l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia⁽¹⁾,

1. Per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 1998, è aperto un contingente tariffario di 1 650 tonnellate di taluni prodotti del settore delle carni bovine, espresse in peso carcassa, originari dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia.

visto il regolamento (CE) n. 77/98 del Consiglio, del 9 gennaio 1998, relativo a talune modalità di applicazione dell'accordo di cooperazione tra la Comunità europea e l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia⁽²⁾, in particolare l'articolo 1,

Tale contingente reca il numero d'ordine 09.4505.

considerando che, in virtù dell'articolo 15, paragrafo 2, dell'accordo di cooperazione allegato alla decisione 97/831/CE, è stato istituito, per il 1998, un contingente tariffario di 1 650 tonnellate di prodotti, ivi elencati nell'allegato E, espresse in peso carcassa; che è necessario stabilire le modalità di applicazione del contingente;

2. L'importazione nell'ambito del contingente di cui al paragrafo 1 è riservata ad alcuni animali vivi e ad alcune carni di cui ai codici NC:

- ex 0102 90 51, ex 0102 90 59, ex 0102 90 71 ed ex 0102 90 79,
- ex 0201 10 00,
- ex 0201 20 20,
- ex 0201 20 30,
- ex 0201 20 50,

considerando che, per una gestione flessibile del contingente, è opportuno esigere la presentazione di domande di diritti di importazione; che, in base a tali diritti, l'operatore può per tutto il 1998, chiedere titoli di importazione in applicazione del regolamento (CEE) n. 3719/88 della Commissione, del 16 novembre 1988, che stabilisce le modalità comuni di applicazione del regime dei titoli di importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relative ai prodotti agricoli⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1404/97⁽⁴⁾ e del regolamento (CE) n. 1445/95 della Commissione, del 26 giugno 1995, che stabilisce le modalità di applicazione del regime dei titoli di importazione e di esportazione nel settore delle carni bovine e che abroga il regolamento (CEE) n. 2377/80⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 260/98⁽⁶⁾, prevedendo tuttavia alcune deroghe in materia;

dell'allegato E della decisione 97/831/CE.

3. Ai fini dell'imputazione al contingente, 100 chilogrammi di peso vivo equivalgono a 50 chilogrammi di peso morto.

4. Il dazio doganale ad valorem e gli importi specifici dei dazi doganali fissati nella tariffa doganale comune (TDC) sono ridotti dell'80 % per i prodotti importati nel quadro del contingente.

Articolo 2

considerando che, ai fini del controllo dell'origine dei prodotti, è necessario esigere la presentazione di un certificato di circolazione EUR 1 oppure di una dichiarazione sulla fattura conforme alle disposizioni del protocollo n. 2 dell'accordo di cooperazione;

Per poter fruire del regime di importazione previsto all'articolo 1, il richiedente di un diritto di importazione deve essere una persona fisica o giuridica che, alla data di presentazione della domanda, è in grado di comprovare alle autorità competenti dello Stato membro interessato di aver svolto almeno una volta, nei dodici mesi precedenti, un'attività commerciale nel settore degli scambi di carni bovine con i paesi terzi; il richiedente deve essere iscritto in un registro nazionale dell'IVA.

Articolo 3

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

1. La domanda di diritti di importazione può essere presentata esclusivamente nello Stato membro in cui il richiedente è iscritto in un registro dell'IVA.

2. La domanda di diritti di importazione verte su un quantitativo minimo di 15 tonnellate, in peso carcassa, e non può superare il quantitativo complessivo del contingente.

⁽¹⁾ GU L 348 del 18. 12. 1997, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 8 del 14. 1. 1998, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 331 del 2. 12. 1988, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 194 del 23. 7. 1997, pag. 5.

⁽⁵⁾ GU L 143 del 27. 6. 1995, pag. 35.

⁽⁶⁾ GU L 25 del 31. 1. 1998, pag. 42.